

Gentile Cliente,

desideriamo richiamare la regolamentazione del lavoro "straordinario", chiarendo i limiti ed il regime sanzionatorio previsto.

Il lavoro straordinario è regolamentato dalla legge e dalla contrattazione collettiva che lo definiscono come il lavoro svolto oltre il normale orario di lavoro fissato in 40 ore settimanali, salva la possibilità per la contrattazione collettiva di definire una durata normale inferiore.

Limiti settimanali ed annuali

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 66/2003 il computo del lavoro straordinario risulta come superamento dell'orario settimanale e non di quello giornaliero.

In assenza di definizione da parte della contrattazione, la legge stabilisce la durata massima del lavoro straordinario in 250 ore annue.

Inoltre l'orario di lavoro settimanale non può complessivamente superare le 48 ore intese come media di un periodo mobile di quattro mesi.

Nell'effettuazione del lavoro straordinario devono comunque essere garantiti al lavoratore il riposo giornaliero e settimanale previsti dalla normativa.

Computo e maggiorazioni

Il lavoro straordinario deve essere

- computato separatamente dal computo del lavoro normale secondo quanto disposto dall' Art 5 co 5 Dlgs 66/2003 : “ *il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi.*”
- retribuito con una maggiorazione rispetto alla retribuzione ordinaria. Tale maggiorazione è prevista dalla contrattazione collettiva, che può disciplinare l'istituto della banca ore.

Sanzioni per violazioni lavoro straordinario

- Per il superamento del limite previsto per la durata massima settimanale (art. 4 co.2), pari ad una media di 48 ore nel periodo di riferimento, è prevista una sanzione da 100 a 750 euro nella generalità dei casi elevabile qualora la violazione sia relativa a un certo numero di lavoratori/periodi di riferimento.
- Per il superamento del limite massimo di 250 ore annuali (art. 5 co.3) di lavoro straordinario (o del limite più alto eventualmente stabilito dalla contrattazione collettiva), la sanzione va da 25 a 154 euro. Se la violazione riguarda più di 5 lavoratori o se si verifica per più di 50 giorni nel corso dell'anno solare, da 154 a 1032 euro.
- Per mancato computo e/o mancata remunerazione del lavoro straordinario svolto con le maggiorazioni retributive previste (art 5 co.5): la sanzione va da 25 a 154 euro. Se la violazione riguarda più di 5 lavoratori o se si verifica per più di 50 giorni nel corso dell'anno solare, da 154 a 1032 euro.

Lo studio rimane a disposizione per ogni chiarimento e approfondimento di vostro interesse

Cordiali Saluti